

**ORGANISMO PER LA RISOLUZIONE  
DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITA  
PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA (n. 99)**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 14-TER CO. 3 L. 3/2012  
ORGANISMO PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI VENEZIA (n. 99)**

PROCEDIMENTO: n. 03/2021(procedura familiare)

PEC: 3.2021.occveneziam@veneziam.pecavvocati.it

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Riccardo Scarabel

Istanza di accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento promossa da:

- **GABRIELLA SCARPA** (c.f. SCRGRL61H47L736R), nata a Venezia (VE), il 07.06.1961 e residente a Chioggia (VE), via Morosini n. 44;
- **LO STOCCO GIADA** (c.f. LSTGDI82A52L736F), nata a Venezia (VE), il 12.01.1982 e residente Chioggia (VE), calle Airoidi n. 174;
- **LO STOCCO GIORGIA** (c.f. LSTGRG85S41L736M), nata a Venezia (VE), il 01.11.1985 e residente a Noventa Padovana (PD), via Salata n. 34/A

con l'avv. Paolo Litrico (c.f. LTRPLA75T08C638O), del foro di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chioggia (VE), Rione Duomo n. 866.

\* \* \*

Il sottoscritto avv. Riccardo Scarabel (c.f. scrrcr83p26l407k), nato a Treviso il 26.09.1983, del foro di Treviso (TV), con studio in Casale sul Sile (TV), via Schiavonia Casale n. 77

premessò che

- il 06.04.2021 la ricorrente Scarpa Gabriella ha presentato all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Venezia domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;

- con provvedimento del 07.04.2021 il sottoscritto è stato nominato gestore della crisi della procedura per composizione della crisi da sovraindebitamento n. 03/2021 (**doc. 1**), nomina accettata con comunicazione del 08.04.2021 (**doc. 2**);
- in data 14.04.2021 hanno presentato domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento anche le sig.re Lo Stocco Giada e Lo Stocco Giorgia, figlie della Sig.ra Scarpa, chiedendo la riunione delle domande sotto un'unica procedura di tipo familiare;
- con provvedimenti del 15.04.2021 il sottoscritto è stato nominato gestore della crisi anche per le istanze presentate dalle sig.re Lo Stocco (**docc. 3-4**), nomine accettate con comunicazione del 16.04.2021 (**doc. 5-6**), dopodiché la domanda di liquidazione è stata gestita e seguita come una procedura familiare;
- il sottoscritto Gestore ha dichiarato e conferma in questa sede, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 L 3/2012;
- non sussistono condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- il sottoscritto Gestore dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, di non aver mai ricevuto incarichi professionali dalle sig.re Scarpa Gabriella, Lo Stocco Giada e Lo Stocco Giorgia e di non essere loro parente o affine entro il quarto grado;
- le debentrici hanno presentato una domanda di liquidazione del patrimonio e che dunque è stata chiesta la predisposizione della presente relazione ai fini del deposito della relativa istanza avanti il Tribunale di Venezia.

Tutto ciò premesso l'avv. Riccardo Scarabel formula la seguente

### **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 14-TER, CO. III, L.N. 3/2012**

Sommario:

- 1) Attività svolta dal Gestore della Crisi

- 2) Verifiche
- 3) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- 4) Analisi dell'attivo e del passivo
  - Proposta irrevocabile di acquisto
- 5) Proposta e piano di liquidazione del patrimonio
- 6) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta
- 7) Conclusioni

\*\*\*

### **1) Attività svolta dal Gestore della Crisi**

Lo scrivente ha svolto la propria analisi sulla base della documentazione fornita dalle Debitrici e dalle informazioni fornite dalla sig.ra Scarpa e dal suo avvocato nel corso dell'incontro avvenuto mediante la piattaforma Zoom il 14.04.2021.

A seguito del suddetto incontro, su richiesta dello scrivente, l'Avv. Litrico depositava una "relazione sul sovraindebitamento" (di seguito Relazione) integrando i documenti depositati con l'iniziale domanda presentata all'OCC (**doc. 7**).

In data 28.04.2021, 17.05.2021, 27.05.2021 e 28.05.2021 seguivano ulteriori richieste di chiarimenti ed integrazione documentazione all'avv. Litrico, il quale prontamente riscontrava in data 04.05.2021, 19.05.202 e 01.06.2021.

Con la comunicazione del 27.05.2021 veniva altresì inviato il preventivo per la accettazione e sottoscrizione (**doc.8**).

Il preventivo è stato restituito sottoscritto dalle parti in data il 08.06.2021 (**doc.9**).

Nell'espletamento del proprio compito lo scrivente Gestore ha trasmesso via pec le richieste di aggiornamento crediti a:

- Agenzia Entrate, il 14.04.2021, il 29.04.2021 e 17.05.2021 a mezzo mail;

- Agenzia Entrate Riscossione, il 14.04.2021 e il 29.04.2021;
- Avv. Giorgio Simeone, in qualità di legale di Banca Intesa San Paolo, il 17.05.2021;
- Regione Veneto, il 18.05.2021;
- Comune di Chioggia, il 27.05.2021;

Agenzia Entrate Riscossione riscontrava con pec del 14.05.2021 e 19.05.2021 **(docc. 10-11)**.

L'Agenzia delle Entrate riscontrava con pec del 26.05.2021 **(doc. 12)**.

Regione Veneto riscontrava con pec del 28.05.2021 **(doc. 13)**.

Avv. Simeone riscontrava con pec del 10.06.2021 **(doc 14)**.

Comune di Chioggia non riscontrava nonostante i tentativi di sollecito effettuati.

\*

## **2) Verifiche**

Ai fini del presente procedura lo scrivente Gestore ha verificato che:

- le debtrici si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

- le debtrici sono qualificabili come soggetti non fallibili in base ai requisiti previsti dalla legge fallimentare in quanto:

a) la Sig.ra Scarpa non svolge più attività d'impresa dal 2010 (cfr. doc. 19 Relazione);

b) l'attività di procacciatrice d'affari svolta dalla Sig.ra Lo Stocco Giada è stata cancellata in data 19.03.2021 (cfr. doc. 21 Relazione) e non ricorrono le condizioni di fallibilità di cui all'art. 1 L.F.;

c) l'attività di ristorazione iniziata nel 2020 dalla Sig.ra Lo Stocco Giorgia è cessata nei primi mesi del 2021 e attualmente è in fase di cancellazione (cfr. doc. 23 Relazione) e anche per lei non ricorrono le condizioni di fallibilità di cui all'art. 1 L.F.;

- per quanto sopra le Debitrici non risultano soggette ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012;

- non risulta che le Debitrici abbiano fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al capo II della Legge n. 3/2012, né abbiano subito provvedimenti di impugnazione e risoluzione di accordi del debitore ex art. 14 legge n. 3/2012, o di revoca, o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ex art. 14 bis Legge n. 3/2012;

- le Debitrici, sulla base delle informazioni e dichiarazioni acquisite, non risultano aver compiuto atti in frode ai creditori;

- se ricorressero le condizioni per poter procedere con un'unica liquidazione familiare.

Sul punto, se la Giurisprudenza aveva aperto alle procedure familiari anche prima delle disposizioni di cui al nuovo art. 66 d.lgs. 14/2019 (anche CCII), **più spinosa risulta la competenza del Tribunale di Venezia per quanto concerne la Sig.ra Lo Stocco Giorgia, oggi residente a Noventa Padovana (PD).**

A sommosso parere dello scrivente dal combinato disposto degli artt. 27 e 66 CCII e dell'art. 40, comma 1, cpc è da risolversi positivamente il quesito relativo alla competenza del Tribunale di Venezia per la domanda di liquidazione del patrimonio proposta dalla Sig.ra Lo Stocco Giorgia in quanto:

a) essa risulta "membro della stessa famiglia" della Sig.ra Scarpa e Lo Stocco Giada ex art. 66, comma 2, CCII;

b) il sovraindebitamento ha un'origine comune ovvero il peggioramento delle condizioni economico-finanziarie della Sig.ra Scarpa la quale non ha più potuto mantenere le figlie studentesse e che ha portato alla procedura esecutiva sull'immobile di proprietà

delle Sig.re Lo Stocco. Ed invero le attività di tipo imprenditoriale svolte dalle Sig.re Lo Stocco, entrambe conclusesi negativamente, con aggravio della situazione debitoria, erano state intraprese con l'intento di reperire nuove fonti di sostentamento, stante la difficile situazione economica in cui versava la famiglia;

c) il centro degli interessi della Sig.ra Lo Stocco Giorgia, *ex art. 27*, comma 2, CCII risulta essere Chioggia sia per quanto riguarda l'immobile oggetto di esecuzione forzata, sia per quanto concerne l'attività di ristorazione svolta all'interno del campeggio "Al Porto" (seppur attualmente cessata);

d) anche la regola temporale di cui all'art. 66, comma 4, CCII porterebbe alla conseguenza che un successivo Tribunale adito dovrebbe riconoscere la competenza del Tribunale di Venezia in quanto in ivi incardinata la precedente procedura di liquidazione degli altri membri della famiglia della Sig.ra Lo Stocco Giorgia;

c) infine anche la disciplina della connessione di cui all'art. 40, comma 1, cpc esigerebbe che il secondo Giudice adito a disponesse la riassunzione (seppur in senso lato) davanti al Giudice veneziano, dovendosi ritenere quale causa principale, anche in termini economici, quella riguardante il debito della madre e della sorella verso la banca ipotecaria dell'immobile di proprietà della Signora.

\*

### **3) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

L'origine dell'indebitamento della Sig.ra Scarpa e delle figlie Lo Stocco è da ricondursi principalmente alla crisi nel settore dei videogiochi che ha portato nel 2010 alla chiusura dell'attività di noleggio di apparecchi elettrici ed elettromeccanici, in particolare videogiochi, che la Sig.ra Scarpa svolgeva da più di dieci anni.

La Sig.ra Scarpa è coniugata in regime di separazione dei beni con il Sig. Lo Stocco Claudio dal 26.07.1991 e dal loro rapporto sono nate le figlie Giada e Giorgia.

I coniugi però sono separati di fatto da più di 20 anni e dai successivi rapporti la Sig.ra Scarpa ha avuto altri due figli, Scarpa Wesley, nato a Chioggia il 02.07.1998 e Nordio Kevin nato a Chioggia il 19.09.2000 (cfr. doc 25 Relazione), residenti con la madre ed entrambi studenti e, pertanto, ancora a carico dei genitori.

In data 28.02.2003, la ricorrente acquistava l'immobile sito nel Comune di Chioggia (VE) alla Via F. Morosini n. 44 intestandolo alle due figlie per la quota del 50% ciascuna e riservandosi per sé il diritto di usufrutto (cfr. doc. 16 Relazione).

L'acquisto dell'immobile avveniva mediante contestuale contratto di mutuo di importo capitale pari ad €.247.800,00, con ipoteca volontaria attiva a favore di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. concessa a garanzia di mutuo, di importo pari ad €.495.600,00 iscritta a Venezia in data 28/02/2003 ai nn. 1311/303 (cfr. doc. 5 Istanza).

Il mutuo veniva acceso dalla Sig.ra Scarpa, che risultava anche garante personale, e dalla Sig.ra Giada, mentre la Sig.ra Giorgia partecipava all'atto solo quale datrice di ipoteca.

La rata mensile del mutuo era di €1.880,49.

Poiché le due figlie erano studentesse e non lavoravano è sempre stata la Sig.ra Scarpa a pagare le rate del mutuo, la quale, al tempo, non aveva problemi di carattere economico grazie alla florida attività di noleggio di videogiochi.

Con l'avvento della grave crisi economica del 2008 che colpì l'intero Paese e specialmente il settore dei videogiochi, la signora Scarpa non è più riuscita a far fronte alla rata del mutuo in essere, ha iniziato a omettere i versamenti dei propri contributi previdenziali e gli altri oneri fiscali relativi sia alla sua attività di impresa, nella speranza di una prossima ripresa.

Purtroppo la ripresa del settore è avvenuta molti anni dopo e, pertanto, già nel 2010 la ricorrente si è vista costretta a chiudere la propria attività (cfr. doc 19 Relazione).

Venuta a mancare la principale fonte di reddito della famiglia, naturale conseguenza è stato l'aggravio della situazione debitoria, non potendo sostenere le obbligazioni in precedenza assunte e nel contempo dovendo garantire il sostentamento di 4 figli.

A circa 50 anni e con 4 figli a carico la Sig.ra Scarpa ha cercato con molta difficoltà una nuova posizione lavorativa che l'ha portata attualmente a svolgere le mansioni di cuoca presso la Oltremare S.r.l. a Chioggia percependo uno stipendio di circa € 600,00 al mese per il periodo estivo - come risulta dalle Certificazioni Uniche degli ultimi 3 anni (cfr. docc. 7-9 Istanza) – che le permette a stento di mantenersi pagando le spese mensili correnti di prima necessità, comprese le bollette di luce, acqua e gas.

La situazione debitoria è drasticamente peggiorata durante l'anno 2018 quando dapprima l'Agenzia Delle Entrate -Riscossione ha provveduto ad iscrivere ipoteca legale di II° grado in data 17.01.2018 ai nn. 345/48, sul medesimo immobile oggetto di mutuo, con importo capitale pari ad €124.347,28 (cfr. doc. 17 Relazione), e successivamente Intesa SanPaolo Spa, in data 25.10.2018 notificava alla Sig.ra Scarpa e alle sue figlie, un atto di pignoramento immobiliare (cfr. doc. 20 Relazione), avente l'importo di €354.886,68 (cfr. doc. 11 Relazione), riguardante l'immobile di loro proprietà, per il mancato versamento delle rate del mutuo dal 2008 in poi.

Seguiva la procedura esecutiva immobiliare n.511/2018 del Tribunale di Venezia nella quale è stata fissata l'udienza per l'autorizzazione alla vendita al professionista delegato per il giorno 16.07.2021.

Quanto alle altre due ricorrenti, a seguito della crisi economica che aveva coinvolto la famiglia, anche le Sig.re Lo Stocco hanno cercato di contribuire ai fabbisogni familiari avviando, in tempi diversi, delle attività imprenditoriali.

In particolare la signora Lo Stocco Giada dal 2009 al 2016 ha svolto attività d'impresa individuale, offrendo e vendendo viaggi all'estero via internet (cfr. doc. 21 Relazione), dovendo interrompere tale attività in quanto i relativi ricavi non le hanno permesso neppure di far fronte al pagamento dei propri contributi previdenziali nonché degli altri oneri fiscali relativi all'attività di impresa.

Tale attività è cessata definitivamente nel 2016 ma risulta cancellata solo in data 19.03.2021 (cfr. doc. 21 Relazione cit.).

La Sig.ra Giada ha svolto la propria attività sempre in regime forfettario, senza esser seguita da un commercialista e pertanto allo scrivente non è stata fornita alcuna documentazione contabile.

Inoltre non risulta che la Sig.ra Lo Stocco abbia mai presentato, quantomeno negli ultimi 5 anni, alcuna dichiarazione dei redditi a causa della cessazione dell'attività in precedenza svolta (ufficialmente cancellata solo nel corso del 2021).

Quanto alla Sig.ra Lo Stocco Giorgia, ella inizialmente ha aperto per un breve periodo, ovvero dal 01.02.2019 al 30.10.2019, una lavanderia a gettoni (cfr. doc. 23 Relazione).

Tale attività non è di fatto mai partita in quanto i tempi burocratici per le autorizzazioni hanno ritardato le tempistiche di avvio della lavanderia, causando un danno alla Sig.ra Giorgia, la quale aveva utilizzato risorse finanziate dal padre per comperare l'attrezzatura necessaria.

A fronte di una proposta di acquisto la Sig.ra Giorgia cedeva l'attività, ricavandone, al netto del costo del materiale, € 500,00 (**doc. 15**).

Con i soldi ricavati dalla vendita della lavanderia avviava nel mese di maggio del 2020 un'attività di ristorazione con somministrazione all'interno del campeggio "Camping Al Porto" a Chioggia (VE) (cfr.doc. 23 cit.), ma con il finire dell'estate e l'arrivo della seconda ondata del virus Covid-19 fu costretta a chiudere l'attività già nel ottobre dello stesso anno

in quanto i relativi ricavi non le avevano permesso neppure di far fronte al pagamento delle spese di gestione.

Tale attività risulta inattiva dal 22.10.2020 ed è in fase di cancellazione con protocollo del 29.03.2021 (cfr.doc. 23 cit.).

Conseguentemente all'attività svolta la signora Lo Stocco Giorgia ha contratto alcuni debiti per bollette insolute nei confronti Ascopiave per circa € 250,00 e nei confronti di uno dei suoi fornitori di bibite (Partesa) per l'importo complessivo di € 3.500,00 di cui però ad oggi non è giunta nessuna forma di sollecito ufficiale.

Vi sono inoltre dei debiti nei confronti dell'erario (cfr. doc. 30 Relazione).

\*\*\*

Dall'analisi della documentazione consegnata e dalle verifiche svolte attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, è emerso che la parte più gravosa dell'esposizione debitoria trova il proprio titolo (a) nel contratto di mutuo stipulato per la casa di abitazione , (b) per i debiti verso l'erario da parte delle Sig.re Scarpa e Lo Stocco Giada relative alle rispettive attività imprenditoriali.

Per quanto concerne il contratto di mutuo va ricordato come esso sia stato stipulato in un momento in cui la situazione finanziaria della Sig.ra Scarpa lo rendeva sostenibile. Ne è riprova come per diversi anni il pagamento della rata sia stato regolare.

E' altresì ragionevole ritenere che la Banca abbia concesso il mutuo con la garanzia personale della sola Sig.ra Scarpa sulla base di un'adeguata istruttoria preventiva.

Infine l'importante impegno economico fu necessario anche per garantire un'adeguata abitazione ad un nucleo familiare composto al tempo già da 5 persone.

Quanto ai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione dall'analisi delle cartelle esattoriali notificate emerge come:

- la maggior parte del debito della Sig.ra Scarpa è relativo agli anni successivi al 2008, a seguito quindi, della comprovata crisi economica in cui la Signora era già coinvolta;
- molti dei debiti accumulati dalla Sig.ra Lo Stocca Giada, si riferiscono ai contributi Inps e alle tasse accumulate negli ultimi anni ad attività già inattiva e pertanto probabilmente potrebbero esser oggetto di sgravio.

Soprattutto per quanto concerne le Sig.re Lo Stocco, nonostante le attività imprenditoriali intraprese siano risultate sempre fallimentari, in dette iniziative non si è riscontrato il doloso comportamento di volersi sottrarre alle obbligazioni assunte ed ottenere così un illecito arricchimento a danno dei creditori.

Emergeva, invece, durante il colloquio, la volontà delle stesse di raggiungere una propria indipendenza economica, volendo altresì contribuire ai bisogni della famiglia.

Non vi è motivo di ritenere, quindi, che le Sig.re Lo Stocco non fossero convinte di poter far fronte, dopo un periodo di avviamento dell'attività, alle diverse obbligazioni assunte e, pertanto, si può ragionevolmente ritenere che esse non abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, frutto piuttosto di circostanze esterne quali la burocrazia e l'avvento della pandemia che da più di un anno ha bloccato molte attività.

\*

#### **4) Analisi dell'attivo e del passivo**

Al fine di meglio comprendere la proposta e il piano di liquidazione formulato dalle Sig.re Scarpa e Lo Stocco, si riepiloga di seguito la composizione dell'attivo e del passivo, dapprima in modo unitario e poi, in modo schematico, per ogni singolo ricorrente.

#### ATTIVO

##### A) BENI IMMOBILI

Le Sig.re Lo Stocco Giada e Giorgia sono nude proprietarie, ognuna per una quota del 50%, mentre la Sig.ra Scarpa è usufruttuaria, dell'immobile sito nel Comune di Chioggia (VE), Via F. Morosini n. 44, adibito ad abitazione principale della Sig.ra Scarpa e dei figli minori Scarpa Wesley e Nordio Kevin, in virtù di atto di compravendita a rogito del notaio Noto Nicolò di Chioggia (VE), stipulato in data 28.02.2003, rep. n. 81275 e trascritto il 28.02.2003 ai n.ri 1310/819 (cfr. doc. 16 Relazione).

L'immobile è così censito catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Chioggia:

- abitazione: Fg. 40, Part. 714, sub 2, cat. A/7, cl. 3, vani 10, RCA € 1.368,61;
- garage: Fg. 40, Part. 714, sub 3, cat. C/6, cl. 3, RCA € 62,90.

L'immobile è sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare n. 511/2018, avanti il Tribunale di Venezia, a seguito di pignoramento promosso da Banca Intesa SanPaolo S.p.a. La perizia estimativa redatta dal CTU ha stimato il valore dell'immobile, alla data del 26.02.2020, in € 344.471,00 (cfr. doc. 13 Relazione).

Il valore dell'usufrutto della Sig.ra Scarpa ammonterebbe a circa € 206.400,00 e il valore della nuda proprietà in € 137.600,00, ovvero circa € 45.866,00 ogni singola quota.

La Sig.ra Scarpa è inoltre proprietaria della quota di 1/9 di un bene immobile così censito al N.C.E.U. del Comune di Venezia:

- Fg. 16, particella 296, sub 6, Cat. A/3, di 4 vani, RCA € 545,38;

pervenuta a seguito di successione ereditaria del defunto padre (cfr. doc. 3 Relazione) e attualmente non occupato a causa della difficile gestione in presenza di più comproprietari.

L'immobile non è stato ancora oggetto di valutazione ma è presumibile che la scarsa appetibilità commerciale della quota di proprietà della Debitrice non possa incidere in modo indicativo nella realizzazione dell'attivo da mettere a disposizione della procedura.

A1 Proposta irrevocabile di acquisto

Relativamente all'immobile sito in Chioggia (VE), via Morosini n. 44, di proprietà delle Sig.re Lo Stocco è pervenuta un'offerta irrevocabile di acquisto da parte del Sig. Nordio Giorgio per euro 330.000,00 da versarsi in un'unica soluzione, subordinata all'apertura della liquidazione (**doc. 16**).

Nonostante l'accettazione da parte delle Debitrici non possa vincolare la procedura l'atto sottoscritto dalle parti può considerarsi come un'offerta irrevocabile d'acquisto che, nel caso, potrà esser confermata anche in sede di liquidazione.

Sul punto, le ricorrenti chiedono di poter procedere – previa verifica della congruità dell'offerta - con la vendita diretta della quota dell'immobile all'offerente, ritenuto non profittevole per la procedura sostenere i costi e i tempi di una vendita competitiva.

Ritenendo fondata la preoccupazione delle Debitrici che una vendita competitiva porterebbe alla realizzazione di un prezzo di vendita decisamente inferiore a quello di stima, lo scrivente Gestore si dichiarerebbe favorevole all'assegnazione diretta dell'immobile, stante la congruità dell'offerta con il valore stimato dal CTU, ma sulla possibilità di derogare a quanto previsto dall'art. 14 novies, comma 2, L. 3/2012, lo scrivente rimette ogni valutazione al Giudice.

#### B) BENI MOBILI

Dall'analisi delle cartelle esattoriali emergeva il mancato pagamento di alcuni bolli automobilistici da parte della Sig.ra Lo Stocco Giada. Nessuna autovettura, però, era stata indicata in sede di domanda e successiva relazione integrativa. Chieste spiegazioni alla debitrice la stessa confermava che l'auto è stata rottamata da più di dieci anni ma che l'ACI non ha mai portato a termine la procedura.

Dalla visura PRA fornita dalla ricorrente (**doc. 17**) risulta che l'auto Alfa, modello Lancia, targata AA210YT è ancora di proprietà della Sig.ra Lo Stocco.

L'auto, però, è stata immatricolata nel 1990 e pertanto ad oggi avrebbe più di 30 anni ed era stata comprata dalla Sig.ra Lo Stocco nel 2006 al modico prezzo di € 200,00.

L'avvocato Litrico comunicava in data 08.06.2021 che i tempi di definizione della posizione da parte dell'ACI potrebbero essere addirittura di alcuni mesi e pertanto viene rinviata alla successiva fase di liquidazione l'esito della stessa.

#### C) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Sig.ra Scarpa è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per la stagione estiva presso la Oltremare S.r.l. con la qualifica di cuoca con una paga media mensile di € 600,00.

Le somme percepite durante il periodo estivo è insufficiente a coprire il fabbisogno alimentare proprio e dei figli.

Le Sig.re Lo Stocco attualmente non percepiscono alcun reddito, ed entrambe convivono, da oltre 6 mesi, insieme ai propri rispettivi compagni, i quali si occupano del loro sostentamento con i propri redditi personali (cfr. docc. 26 e 27 Relazione).

Le Debitrici hanno dichiarato di non aver chiesto il reddito di cittadinanza seppur non giustificando se per mancanza di requisiti o per scelta.

#### D) DISPONIBILITA' LIQUIDE

La signora Scarpa è intestataria della carta prepagata PostePay Evolution 5333171109266284 che riporta un saldo positivo alla data del 12.03.2021 di euro 13,72 (cfr. doc. 4 Istanza).

La signora Lo Stocco Giada è intestataria della carta prepagata PostePay Evolution n. 5333171099505857 che riporta un saldo positivo alla data del 10.03.2021 di euro 15,33 (cfr. doc. 24 Relazione).

### PASSIVO

#### A) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

L'agenzia delle Entrate – Riscossione ha certificato i seguenti i seguenti ruoli emessi ed insoluti:

- Scarpa Gabriella:
  - o Certificato L3 su ruoli oggetto di ipoteca di II grado n. 345/48 del 17.01.2018 per €124.347,28 in linea capitale (**doc. 18**);
  - o Certificato L3 su ruoli oggetto di ipoteca di II grado n. 5658/1297 dell'11.008.2004 per € 8.461,85 in linea capitale (**doc. 19**);
  - o Certificato L3 su ruoli per € 278,94 (**doc. 20**);
  - o Certificato L3 su ruoli relativi all'attività della Sig.ra Scarpa denominata Area 51 S.n.c. di Scarpa Gabriella & C per € 45.177,46 (**doc. 21**).

Le cartelle oggetto di ipoteca sono state successivamente oggetto di rottamazione, nonché di due provvedimenti di sgravio da parte dell'INPS (cfr. doc. 18 Relazione) e pertanto il debito totale si è ridotto ad **€ 92.907,50** così come indicato nei suddetti certificati.

- Lo Stocco Giada:
  - o Certificato L3 su ruoli per € **46.837,79** (**doc. 22**);
- Lo Stocco Giorgia:
  - o Certificato L3 su ruoli per € **2.664,60** (**doc. 23**).
- Lo stocco Giada e Giorgia:
  - o Certificato L3 su ruoli relativi all'attività delle Sig.re Lo Stocco Giada e Giorgia denominata G. & G. S.n.c. di Lo Stocco Giada e Giorgia per € **783,63** (**doc. 24**<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> La società G & G snc di Lo Stocco Giada e Giorgia ha iniziato la sua attività in data 04/05/2011 (avente ad oggetto la somministrazione di bibite) ed è stata chiusa dopo circa 1 anno. Detta attività era stata iniziata con il benestare della Sig.ra Scarpa la quale avrebbe dovuto dar loro una mano nell'avviare l'attività. La difficoltà delle tre Signore a lavorare in team (che successivamente le portò ognuna ad aprire attività in proprio) portò la veloce chiusura dell'attività, senza però lasciare debiti se non di tipo camerale.

Complessivamente le ricorrenti sono debentrici nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo di **€ 143.193,52** circa.

#### B) DEBITI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI

Dall'analisi degli estratti di ruolo trasmessi allo scrivente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, risulta che la maggior parte dei debiti maturati siano relativi al mancato versamento dei contributi INPS, a tasse iscrizione ad albi e registri camerali, tasse automobilistiche regionali e sanzioni per la violazione del codice della strada.

Venivano quindi inviate richieste di precisazione di eventuali ed ulteriori crediti all'Agenzia delle Entrate, alla Regione Veneto e al Comune di Chioggia.

Quest'ultimo non ha ancora risposto nonostante la domanda sia stata protocollata (**doc. 25**) e lo scrivente abbia provato a sollecitare un riscontro.

L'Agenzia delle Entrate ha riscontrato negativamente (**doc. 26**).

Alla Regione Veneto risultano ancora insoluti i bolli per gli anni 2017-2019, per un importo di **€ 426,68** (**doc. 27**), relativi all'autovettura di proprietà della Sig.ra Lo Stocco rottamata ormai 10 anni fa. Nel momento in cui l'ACI dovesse regolarizzare la posizione si potrà procedere con la richiesta di sgravio delle stesse.

#### C) DEBITI VERSO BANCHE GARANTITI DA IPOTECA

L'acquisto nel 2003 dell'immobile sito in Chioggia (VE), via Morosini n. 44 è avvenuto mediante contratto di mutuo di importo capitale pari ad €247.800,00, con Ipoteca volontaria attiva di tutte le ricorrenti a favore di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. (successivamente incorporata per fusione in Banca IntesaSanpaolo) concessa a garanzia di mutuo, di importo pari ad €495.600,00 iscritta a VENEZIA in data 28.02.2003 ai nn. 1311/303 (cfr. doc. 5 Istanza).

Il mutuo veniva acceso dalla Sig.ra Scarpa, che risultava anche garante personale, e dalla Sig.ra Giada, mentre la Sig.ra Giorgia partecipava all'atto solo quale datrice di ipoteca.

A partire dal 2008 i pagamenti delle rate del mutuo non sono stati più regolari e in data 25.10.2018 è stato notificato alle Debitrici, un atto di pignoramento immobiliare (cfr. doc. 20 Relazione), su precetto avente l'importo di €**354.886,68** (cfr. doc. 11 Istanza).

Relativamente

#### D) ALTRI DEBITI

La Sig.ra Scarpa risulta altresì debitrice di € **12.125,28** nei confronti dell'Avv. Paolo Litrico per competenze professionali relative all'attività di assistenza legale svolta in suo favore (**doc. 28**).

La Sig.ra Lo Stocco Giada risulta altresì debitrice di € **9.196,69** nei confronti di Europa Factor S.p.a., quale cessionari di Veriel SVP S.r.l. – Eni gas e luce (**doc. 29**).

La Sig.ra Lo Stocco Giada risulta altresì debitrice di Ascopiave per circa €**250,00** e del fornitore di bevande Partesa per € **3.500,00** circa, di cui però ad oggi non è giunta nessuna forma di sollecito ufficiale.

Riassumendo schematicamente attivo e passivo in modo unitario e per ogni istante:

	ATTIVO	PASSIVO
VENDITA IMMOBILE	€ 330.000	
VENDITA VETTURA	ROTTAMATA	
VENDITA 1/9 IMM.	0 (DE DEFINIRE)	
LIQUIDITA' (N. 2 RICARICABILI)	€ 29,05	
INTESA SAN PAOLO		€ 354.886,68
A.D.E. – RISCOSSIONI		€ 143.193,52
AVV. LITRICO		€12.125,28
EUROPA FACTOR		€ 9.196,69
PARTESA		€ 3.500,00

TASSA REGIONALE		€ 426,68
ASCOPIAVE		€ 250,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 330.029,05</b>	<b>€523.578,85</b>

#### **SCARPA GABRIELLA**

	ATTIVO	PASSIVO
USUFRUTTO	€ 206.400,00	
CARTA POSTEPAY	€ 13,72	
VENDITA 1/9 IMM.	0 (DE DEFINIRE)	
INTESA SAN PAOLO (IN VIA SOLIDALE)		€ 354.886,68
A.D.E. – RISCOSSIONE		€ 92.907,50
AVV. LITRICO		€ 12.125,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 206.413,72</b>	<b>€ 459.919,46</b>

#### **LO STOCCO GIADA**

	ATTIVO	PASSIVO
NUDA PROPRIETA' 50%	€ 45.866,00	
AUTOVETTURA	ROTTAMATA	
CARTA POSTEPAY	€ 15,33	
INTESA SAN PAOLO (IN VIA SOLIDALE)		€ 354.886,68
A.D.E. – RISCOSSIONE		€ 46.837,79
A.D.E. – RISCOSSIONE		€ 783,63

(IN VIA SOLIDALE PER G&G SNC)		
EUROPA FACTOR SPA		€ 9.196,69
TASSA REGIONALE		€ 426,68
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.881,33</b>	<b>€ 411.704,79</b>

### **LO STOCCO GIORGIA**

	ATTIVO	PASSIVO
NUDA PROPRIETA' 50%	€ 45.866,00	
A.D.E. – RISCOSSIONE		€ 2.664,60
A.D.E. – RISCOSSIONE (IN VIA SOLIDALE PER G&G SNC)		€ 783,63
PARTESA		€ 3.500,00
ASCOPIAVE		€ 250,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.866,00</b>	<b>€ 7.198,23</b>

### **5) Proposta e piano di liquidazione del patrimonio**

L'istanza di liquidazione familiare ex. art. 7 bis L. n. 176/2020 presentata dalle ricorrenti prevede:

- la vendita dell'immobile sito in Chioggia (VE), via Morosini n. 44, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare, possibilmente mediante aggiudicazione diretta al Sig. Nordio Giorgio a fronte della di lui proposta irrevocabile di acquisto di € 330.000,00 da versarsi in un'unica soluzione, e la messa a disposizione della procedura del ricavato;

- il pagamento in prededuzione dei compensi per l'OCC di cui al preventivo prot. n. 2117/21, al netto del versamento di € 3.000,00 del 17.06.2021, effettuato dall'avv. Paolo Litrico, difensore antistatario (**doc. 30**).
- il pagamento in prededuzione delle spese della liquidazione e del liquidatore nominato, come da preventivo di massima che si dimette (**doc. 31**);
- il pagamento in prededuzione delle competenze dell'avv. Paolo Litrico per l'assistenza legale relativa alla procedura in oggetto, svolta in favore delle ricorrenti;
- il rilascio da parte della Sig.ra Scarpa e dei figli Wesley e Kevin dall'immobile oggetto di esecuzione immobiliare e l'individuazione di un nuovo immobile dove andare a vivere in affitto;
- la destinazione dell'intero stipendio al fabbisogno familiare;
- l'accantonamento al momento della vendita dell'immobile di cui sopra della somma di € 9.000,00, da destinare al pagamento del canone di un affitto medio per una soluzione abitativa di tre persone sita nel comune di Chioggia per la durata di circa 18 mesi;
- non è prevista la vendita della vettura Alfa, modello Lancia, targata AA210YT in quanto è stata oggetto di rottamazione. Il mancato recepimento da parte del PRA della procedura di rottamazione è al momento in fase di chiarimento.

\*

#### **6) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta**

Le Debitrici istanti, soprattutto nella figura del loro advisor, l'Avv. Paolo Litrico, sono state molto collaborative con lo scrivente Gestore, cercando di fornire tutta la documentazione, ove possibile, necessaria per le indagini del caso.

Le istanze di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento risultavano molto scarse e con poca documentazione allegata.

Seguiva poi una relazione a firma dell'Avv. Litrico nella quale l'esposizione debitoria rappresentata trovava sostanziale conferma nella documentazione allegata alla relazione stessa, a quella successivamente chiesta ad integrazione dallo scrivente e dai riscontri degli enti pubblici interpellati.

La complessa attività di coordinamento di tre differenti situazioni debitorie è stata complicata dall'impossibilità di reperire documentazione contabile relativa alle attività delle Sig.re Lo Stocco in quanto tutte svolte fiscalmente sotto il regime forfettario.

Anche la limitata documentazione relativa alle carte ricaricabili è stato un ulteriore ostacolo alla completa ricostruzione della posizione debitoria delle clienti.

Quanto alle Sig.re Scarpa e Lo Stocco Giada sono stati forniti i movimenti del solo ultimo anno, mentre nessuna documentazione è stata allegata relativamente alla carta Postepay intestata alla Sig.ra Lo Stocco Giorgia, attivata in concomitanza con la breve esperienza imprenditoriale della Signora e chiusa con la cessazione della stessa.

Non si ritiene, però, che la mancanza della suddetta documentazione sia imputabile alla condotta delle ricorrenti. Ed invero lo scrivente Gestore chiedeva alle filiali ove sono state accese le carte ricaricabili informazioni sulla possibilità di ottenere gli estratti conto degli ultimi 5 anni ma riceveva, seppur solo per le vie brevi, tre differenti risposte.

Una filiale comunicava che il cliente poteva chiedere solo gli ultimi 40 movimenti, un'altra filiale informava della possibilità di chiedere i movimenti per un periodo maggiore ma su istanza in proprio della proprietaria della carta direttamente alla sede centrale di Roma ed infine quanto alla Signora Giorgia sembrerebbe che una volta disattivata la carta non sia possibile chiederne i movimenti.

A questo punto le Debitrici hanno avanzato domanda direttamente alla sede centrale ma le tempistiche di risposta prospettate non sono brevissime.

Per tale motivo si ritiene di procedere comunque con la presente relazione – valorizzando, in termini di speditezza, la proattività delle Debitrici - riservandosi di integrarla con la documentazione che perverrà, la quale dovrebbe comunque giungere prima dell'apertura della liquidazione.

Nulla, infine, è stato indicato dalle istanti per quanto concerne le spese correnti necessarie al loro sostentamento in quanto lo stipendio medio mensile stagionale della Sig.ra Scarpa di € 600,00 è al di sotto della soglia di povertà e pertanto sarebbe integralmente destinato ai fabbisogni della famiglia, mentre le Sig.re Lo Stocco attualmente convivono e vengono economicamente sostenute dai rispettivi fidanzati.

Tanto premesso, analizzata la documentazione prodotta e fornita dalle Debitrici, lo scrivente può esprimere un giudizio complessivamente soddisfacente sulla completezza della stessa.

Il ricorso e la successiva relazione sono corredati dalla seguente documentazione:

- 1) Documento Ident. e CF Scarpa Gabriella
- 2) Ricevuta Bonifico Scarpa Gabriella
- 3) Risultanze Catastali SCARPA GABRIELLA
- 4) Lista movimenti Carta Postepay revolution
- 5) Contratto di mutuo
- 6) Procedura E.I ISTANZA DI VENDITA
- 7) Certificazione Unica 2020
- 8) Certificazione Unica 2019
- 9) Certificazione Unica 2018
- 10) Estratto conto Agenzia Entrate Riscossione
- 11) Precetto Banca Intesa
- 12) Relazione Notarile Certificato ipocatastale

- 13) Perizia CTU E.I 511-2018
- 14) Costituzione Debitore Scarpa Gabriella
- 15) Procura Speciale
- 16) Atto Acquisto Scarpa Gabriella + 2
- 17) Ipoteca legale Cartelle Scarpa Gabriella
- 18) Provvedimenti di sgravio Scarpa Gabriella
- 19) Visura camerale Scarpa Gabriella
- 20) Pignoramento immobiliare
- 21) Visura camerale Lo Stocco Giada
- 22) Estratto conto Agenzia Entrate Riscossione Lo Stocco Giada
- 23) Visura camerale Lo Stocco Giorgia
- 24) Lista movimenti Carta Postepay Lo Stocco Giada
- 25) Stato di Famiglia Scarpa Gabriella
- 26) Stato di Famiglia Lo Stocco Giada
- 27) Stato di Famiglia Lo Stocco Giorgia
- 28) Documento identità Lo Stocco Giada
- 29) Documento identità Lo Stocco Giorgia
- 30) Estratto conto Agenzia Entrate Riscossione Lo Stocco Giorgia

\*

## **7) Conclusioni**

Lo scrivente si riserva di integrare la presente relazione con la documentazione postale che dovrebbe giungere o qualora venisse a conoscenza di ulteriori fatti degni di nota o comunque tali da modificare, anche parzialmente, i dati sopra riportati.

Precisato che per “veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati” (cfr. art. 15 comma sesto Legge 3/2012) si debba intendere la corrispondenza tra i dati nel

ricorso presentato dal debitore ed indicati nei documenti ad esso allegati e nelle successive integrazioni, con l'attivo realizzabile e la posizione debitoria emersa dalla ricognizione dei dati condotta dallo scrivente Gestore.

Ricordato come non venga chiesto al Gestore un giudizio di fattibilità e/o di opportunità sulla richiesta di liquidazione avanzata.

Tutto ciò premesso il sottoscritto limitatamente a quanto ha potuto verificare e con la riserva di eventuali integrazioni esprime giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 14 ter comma 3 lett. e) L. 3/2012.

Si evidenzia a S.V. Ill.ma che Lo scrivente Gestore avv. Riccardo Scarabel si rende disponibile a ricoprire il ruolo di Liquidatore per l'epigrafata procedura.

Si allegano i seguenti documenti:

- 01) nomina a Gestore proc. n. 3/2021;
- 02) accettazione incarico Scarpa Gabriella;
- 03) nomina a gestore istanza Lo Stocco Giada;
- 04) nomina a gestore istanza Lo Stocco Giorgia;
- 05) accettazione incarico Sig.ra Lo Stocco Giada del 16.04.2021;
- 06) accettazione incarico Sig.ra Lo Stocco Giorgia del 16.04.2021;
- 07) relazione integrativa dell'Avv. Litrico;
- 08) preventivo del 27.05.2021;
- 09) preventivo sottoscritto dalle parti per accettazione;
- 10) pec di riscontro Agenzia delle Entrate - Riscossione del 14.05.2021;
- 11) pec di riscontro Agenzia delle Entrate – Riscossione del 19.05.2021;
- 12) pec di riscontro Agenzia delle Entrate;
- 13) pec di riscontro Regione Veneto;

- 14) pec di riscontro Avv. Simeone per Banca IntesaSanpaolo;
- 15) contratto di cessione d'azienda Lo Stocco Giorgia – Liu Li;
- 16) proposta d'acquisto Nordio – Scarpa – Lo Stocco;
- 17) visura PRA su Lo Stocco Giada;
- 18) Certificato L3 su ruoli oggetto di ipoteca di II grado n. 345/48 del 17.01.2018 per €124.347,28 di Scarpa Gabriella
- 19) Certificato L3 su ruoli oggetto di ipoteca di II grado n. 5658/1297 dell'11.008.2004 per € 8.461,85 di Scarpa Gabriella;
- 20) Certificato L3 su ruoli per € 278,94 di Scarpa Gabriella;
- 21) Certificato L3 su ruoli relativi all'attività della Sig.ra Scarpa denominata Area 51 S.n.c. di Scarpa Gabriella & C per € 45.177,46;
- 22) Certificato L3 su ruoli per € 46.837,79 di Lo Stocco Giada;
- 23) Certificato L3 su ruoli per € 2.664,60 di Lo Stocco Giorgia;
- 24) Certificato L3 su ruoli G. & G. S.n.c. di Lo Stocco Giada e Giorgia per € 783,63;
- 25) avviso di registrazione protocollo Comune di Chioggia;
- 26) riscontro negativo Agenzia delle Entrate;
- 27) riscontro Regione Veneto;
- 28) fattura Avv. Litrico;
- 29) sollecito di pagamento di Europa Factor S.p.a.;
- 30) contabile di bonifico all'OCC del 17.06.2021;
- 31) preventivo di massima Liquidatore.

Casale sul Sile – Venezia, li 23 giugno 2021

Avv. Riccardo Scarabel